

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

INTERROGAZIONI

4<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

---

**Presidenza del presidente PEDRIZZI**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(129) **GUERZONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(377) **BONATESTA.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(1319) **PEDRIZZI.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

- \* PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 4, 5  
ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 5  
\* EUFEMI (UDC: CCD-CDU-DE) . . . . . 3, 5

**INTERROGAZIONI**

- \* PRESIDENTE . . . . . Pag. 6, 8  
\* EUFEMI (UDC: CCD-CDU-DE) . . . . . 8  
MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 6  
ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) . . . . . 9

---

**N.B.:** *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

*L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(129) GUERZONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

**(377) BONATESTA.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

**(1319) PEDRIZZI.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 129, 377 e 1319. Invito il relatore, senatore Eufemi, a riferire alla Commissione.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente del Senato ha trasferito dalla sede referente alla sede deliberante i disegni di legge nn. 129 e 377, di cui era già iniziato l'esame in Commissione prima dell'avvio della sessione di bilancio. Successivamente, anche il disegno di legge n. 1319 è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante. L'assegnazione in sede legislativa testimonia l'attenzione e la sensibilità verso una tematica che sta sicuramente a cuore a tutte le forze politiche.

Come i colleghi ricordano, il sottoscritto, unitamente ai senatori Longhi, Magnalbò, Pedrizzi e Costa, ha aggiunto la firma al disegno di legge n.129, di cui primo firmatario è il senatore Guerzoni, attestando così la piena condivisione della maggioranza dei contenuti di tale proposta di legge.

Senza soffermarmi ulteriormente su quanto già dichiarato nel corso della relazione illustrativa dei disegni di legge nn. 129 e 377 svolta in sede referente, cui mi rifaccio pienamente, sottolineo che il disegno di legge n. 129 ripropone i contenuti dell'atto Senato n. 4677, trasmesso alla Camera dei deputati e non approvato per la sopravveniente chiusura della legislatura. Il disegno di legge, modificando la tabella G e la tabella N annesse al testo unico della normativa in materia di pensioni di guerra, prevede l'incremento dei trattamenti economici dei soggetti sopra indicati, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate.

Rispetto alla tematica complessiva del riordino dei trattamenti pensionistici di guerra, gli incrementi previsti dal disegno di legge n. 129, concernente solo i trattamenti indiretti, sono certamente parziali e rispondono solo in parte alle esigenze e alle aspettative di una categoria meritevole di particolare attenzione da parte del Parlamento; tuttavia, perman-

gono immutate le esigenze di superare il ritardo accumulato nel passato e procedere celermente alla discussione di tali provvedimenti.

Il disegno di legge n. 377, oltre a rinnovare le misure a favore delle vedove e degli orfani, reca anche altre disposizioni non sovrapponibili ai disegni di legge illustrati in precedenza. Come detto, ai due disegni di legge si è aggiunto il disegno di legge n. 1319, presentato dal presidente Pedrizzi, che ripropone le disposizioni del disegno di legge n. 129, con una norma di copertura diversa. Come è noto, infatti, le principali difficoltà nel varare definitivamente i provvedimenti risiedono nel reperimento delle risorse finanziarie. Come i colleghi ricorderanno, c'era stata una copertura su una tabella del Ministero degli affari esteri sulla quale, ovviamente, ci sono state difficoltà.

Tutto ciò considerato, ritengo opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto che, in tempi rapidi, possa procedere alla formulazione di un testo unificato. Tale scelta potrà consentire di valutare sia gli aspetti di carattere finanziario, sia eventuali ulteriori problematiche circa la portata dei disegni di legge stessi. Rimetto quindi alla valutazione del Presidente la scelta di avviare la discussione generale sui tre disegni di legge abbinati, ovvero di procedere a tale fase dopo la formulazione del testo unificato in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE Voglio ricordare ai colleghi che questi disegni di legge hanno avuto un *iter* travagliato. Le proposte di legge erano state approvate in un testo unificato nella scorsa legislatura in sede deliberante in questa Commissione. Poi ci fu il passaggio alla Camera dei deputati, ma intervenne lo scioglimento delle Camere. A queste categorie, che ormai si stanno riducendo quantitativamente per questioni di carattere anagrafico, ma che sono categorie benemerite, non possiamo non dare il giusto riconoscimento morale e materiale per quanto hanno dovuto subire e sopportare in questi anni a causa della mancanza del *de cuius*, il padre o il marito, caduto in guerra; auspico ed accolgo la proposta del senatore Eufemi di costituire immediatamente un Comitato ristretto che in tempi brevissimi possa procedere, anche perché abbiamo già avuto l'esperienza per cui i fondi accantonati in tabella per il 2001 sono stati prelevati e quindi le coperture finanziarie le abbiamo dovute adeguare ai residui 2002 e 2003; dovremo necessariamente accelerare i tempi prima che si verifichi quello che si è verificato per i fondi accantonati per il 2001. Non vorrei infatti che anche in questa occasione i fondi accantonati in tabella venissero prelevati per esigenze, ancorché meritevoli, urgenti e straordinarie, che però in ogni caso verrebbero a sottrarre a queste categorie il dovuto e giusto riconoscimento. Propongo quindi la costituzione immediata del Comitato ristretto, con un rappresentante per ogni Gruppo politico, altrimenti anche in numero inferiore, invitando i Gruppi ad indicare quanto prima le designazioni per la sua composizione.

Senatore Eufemi, spetterà ovviamente a lei la gestione dei lavori del Comitato in tempi brevissimi. Su questa proposta ascolterei anche il parere del rappresentante del Governo, tenendo conto che il Comitato ristretto

unificherà le tre proposte; se il rappresentante del Governo può fornire delle indicazioni quanto alla disponibilità, evidentemente il testo unificato potrà modularsi sulle risorse disponibili.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Alla richiesta di sapere in via preventiva di quanto sarà possibile disporre, al momento posso solo rispondere osservando che i disegni di legge in discussione presentano profili di spesa assolutamente diversi tra loro. Pertanto, ritengo estremamente opportuna la modalità di lavoro prescelta. Ovviamente, è necessario predisporre una relazione tecnica a supporto dell'esame del testo, ma sicuramente era impensabile che si potessero esaminare i tre distinti disegni di legge.

PRESIDENTE. Indipendentemente dalla validità dei singoli disegni di legge, il disegno di legge di cui sono firmatario è stato predisposto con una copertura indicata dal Tesoro.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Che ora non c'è più!

PRESIDENTE. Comunque, il rappresentante del Governo potrà seguire i lavori del Comitato ristretto e dare il suo apporto.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sarà sicuramente un esponente del Ministero dell'economia e delle finanze a seguire l'esame del provvedimento.

EUFEMI, *relatore*. L'importante, perché il Comitato possa procedere nei suoi lavori, è che sia presente un esponente del Governo. Inoltre, signor Presidente, ritengo che si debba cercare di giungere alla definizione di un testo unificato entro il mese di giugno. In caso contrario, rassegherò le dimissioni da questo incarico, perché non possiamo aggiungere ulteriori ritardi alla definizione di questa materia. Il Comitato ristretto dovrà riunirsi la prossima settimana, perché è questione di dare una risposta alle aspettative di una categoria meritevole cui non possono essere opposte motivazioni di natura diversa.

PRESIDENTE. Voglio aggiungere che la copertura finanziaria prevista nel disegno di legge da me predisposto tiene conto delle indicazioni fornite dal Tesoro non più tardi di un mese fa. A scanso di equivoci, quel disegno di legge è stato presentato per accelerare i tempi e per riportare le esigenze di bilancio alla platea dei beneficiari.

Comunque, poiché non si fanno osservazioni, sarà costituito un Comitato ristretto che elaborerà un testo unificato sulla base delle tre proposte legislative in esame.

Invito i rappresentanti dei Gruppi a far conoscere le designazioni dei rispettivi componenti.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è quindi rinviato.

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00308, presentata dal senatore Eufemi.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione 3-00308 l'interrogante chiede di conoscere se siano previste specifiche norme che prevedano per il personale di cittadinanza straniera impiegato in Italia presso la propria Ambasciata il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché se vi siano obblighi, posti a carico di tali soggetti, al fine della copertura sanitaria.

Ciò nella considerazione che, con riferimento alle ambasciate straniere in Italia – sempre secondo l'interrogante – mentre il personale dipendente di cittadinanza italiana provvede autonomamente, in sede di dichiarazione dei redditi, a regolarizzare la propria posizione ai fini IRAP, il personale di cittadinanza straniera, che presenta la dichiarazione e paga le imposte nel proprio Paese di origine, rimane esente dal pagamento di questa imposta.

Al riguardo, si osserva che, ai fini IRAP, sono soggetti passivi dell'imposta coloro che esercitano, in via abituale, un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Pertanto, le persone fisiche che possiedono redditi di lavoro dipendente e che non svolgono, in via abituale, alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo, non sono tenute al versamento dell'imposta per mancanza del presupposto sia oggettivo che soggettivo.

Ne deriva, quindi, che il personale di cittadinanza italiana impiegato presso le ambasciate straniere in Italia non è tenuto ad alcun adempimento dichiarativo ai fini IRAP in quanto percettore di redditi di lavoro dipendente.

Ai fini della posizione giuridica e fiscale dei soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente, inseriti nelle strutture organizzative ed amministrative delle ambasciate e dei consolati esteri aventi sede in Italia, occorre distinguere se detto personale abbia la cittadinanza italiana o meno.

Nel primo caso, il personale dipendente è tenuto all'adempimento degli obblighi fiscali in Italia, restando assoggettato all'IRPEF (articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Sarà conseguentemente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico) con autoliquidazione e versamento dell'imposta dovuta, poiché le amba-

sciate non sono sostituiti d'imposta e non applicano le ritenute alla fonte a titolo di acconto per le retribuzioni corrisposte.

Nel secondo caso, il personale privo di cittadinanza italiana è esentato dall'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa ed a condizione di reciprocità con lo Stato estero di appartenenza (articolo 37 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961, ratificata dalla legge 9 agosto 1967, n. 804, ed articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

Infine, per quanto concerne gli obblighi relativi all'assistenza sanitaria a carico del personale che presta servizio presso le ambasciate, il Ministero della salute, per quanto di competenza, ha osservato, in via preliminare che, ai sensi dell'articolo 11, comma 20, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «la partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percepiti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati».

Pertanto, la citata disposizione ha demandato a successive convenzioni, da stipularsi tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli organi competenti degli organismi esteri, la regolamentazione dei rapporti giuridici e fiscali di particolari categorie di soggetti che prestano servizio presso rappresentanze estere in Italia.

Il Ministero della salute rileva, peraltro, che i dipendenti italiani degli organismi di cui trattasi, proprio in qualità di cittadini italiani residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale e, nel contempo, sono sottoposti ad assicurazione obbligatoria per malattia e maternità gestita da casse o fondi assicurazioni istituiti dalle predette organizzazioni.

Per quanto riguarda, invece, il personale di cittadinanza straniera la circolare n. 5 del 24 marzo 2000, emanata dal Ministero della salute, dà indicazioni per l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).

In particolare, per il personale con attività di lavoro, subordinato o autonomo, presso rappresentanze straniere in Italia, con permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998), è obbligatoria l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Invece, per il personale di cittadinanza straniera «accreditato» presso rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia, per il quale è obbliga-

toria l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, è prevista la forma dell'iscrizione volontaria.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, sono soddisfatto per la puntuale risposta formulata dal rappresentante del Governo, che ha fatto chiarezza rispetto ad una questione particolarmente delicata che investe sia i dipendenti delle ambasciate che i lavoratori stranieri presso le ambasciate stesse. Auspico che le convenzioni che devono essere adottate portino al più presto ad una sistemazione complessiva dell'intera materia.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 16.*



ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da più parti è stata posta la questione della copertura sanitaria per quei soggetti che fino a tutto il 31 dicembre 1997 sono stati assicurati al Servizio sanitario nazionale italiano attraverso il pagamento dei relativi contributi assicurativi da parte del datore di lavoro, mentre dal 1998, con l'introduzione del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 che ha abolito tale obbligo contributivo istituendo la nuova imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, nulla è stato più versato;

le Ambasciate non sono infatti tra i soggetti passivi d'imposta (non essendo neanche sostituti d'imposta) e, mentre il personale dipendente di cittadinanza italiana all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, provvede autonomamente al pagamento delle imposte, tra le quali l'IRAP, il personale non di cittadinanza italiana che effettua la dichiarazione fiscale e paga le imposte nel proprio paese di origine rimane esente dal pagamento di tale imposta,

si chiede di sapere:

se siano previste delle norme specifiche per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive –IRAP per il personale di cittadinanza straniera (europea) occupato in Italia presso la propria Ambasciata;

quali obblighi, ai fini della copertura sanitaria, o di eventuale altra natura, sia essa fiscale che previdenziale, abbiano tali soggetti.

(3-00308)





